



UNIONE ITALIANA LAVORATORI E LAVORATRICI  
DELLA COMUNICAZIONE

SEGRETERIA NAZIONALE  
00198 ROMA  
Largo A. Ponchielli, 4 – int. 3  
Tel. 06.45686880 – Fax. 06.85353322  
Cod. Fisc. 97267680581

[www.uilcom.it](http://www.uilcom.it)  
e-mail: [uilcom@uilcom.it](mailto:uilcom@uilcom.it) – [uilcomnazionale@legalmail.it](mailto:uilcomnazionale@legalmail.it)

## VIII Commissione del Senato – 8 febbraio 2017

### **Audizione su DDL 2452 e 2545 “ Iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni”**

I due Disegni di Legge sopra riportati intendono intervenire sulle previsioni vigenti che regolano le attività di telemarketing per meglio tutelare i cittadini nei confronti di pratiche commerciali aggressive e scorrette, quando addirittura illegali, che esasperano non di rado i destinatari delle telefonate.

Il tema principale comune ai due provvedimenti in questione è l'estensione della possibilità di iscrizione al Registro delle opposizioni (di cui al c. 1 art. 3 regolamento decreto P.d.R. 178/2010) di tutte le numerazioni, sia fisse che mobili ( pari in Italia rispettivamente a circa 20 e 92 milioni) , che non essendo pubblicate negli elenchi telefonici non hanno la possibilità , stante la legge attuale, di essere inserite nel registro.

La UILCOM-UIL è favorevole all'impianto dei due provvedimenti congiunti perché essi possono rappresentare un valido strumento per incrementare l'efficacia del registro delle opposizioni e quindi la possibilità di scelta del cittadino/consumatore di decidere.

Una considerazione non oggetto dei provvedimenti, ma che meriterebbe a nostro parere considerazione, è quella che riguarda le così dette “liste sporche” ovvero quell'insieme di contatti telefonici (liste) estratte senza riferimento specifico alla campagna di vendita, in possesso contemporaneamente di più società di telemarketing , che portano uno stesso utente ad essere contattato più e più volte per acquistare uno stesso prodotto (ad esempio un abbonamento ad un gestore telefonico o elettrico) magari già in suo possesso.

Si ravvisa quindi l'esigenza che, da una parte, il consumatore dovrebbe poter prestare il suo diniego ad essere contattato più volte su una stessa campagna, mentre dall'altra anche chi lavora, e cioè l'operatore di telemarketing, non vanifichi la possibilità di guadagno legata al suo lavoro, contattando persone che sicuramente non hanno bisogno di ciò che viene loro proposto.

Altra questione non affrontata, e che pure per la UILCOM-UIL merita la massima attenzione, riguarda la sicurezza dei dati dei cittadini italiani trattati in call center localizzati fuori da Paesi UE senza quelle garanzie di tutela e di regole proprie dell'ordinamento europeo.

Si pone quindi una considerazione più generale di “qualità” dei soggetti imprenditoriali attivi in tale mercato attraverso un sistema di norme e “buone pratiche”, che interessino anche i committenti: a) Localizzazione delle attività in Italia (in questa direzione va quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 comma 243 punto 6); b) adozione di Codici Etici, effettivamente tali , rispettosi dei diritti dei cittadini consumatori; c) utilizzo dei Contratti nazionali di lavoro firmati dalle OO.SS. effettivamente rappresentative del comparto e non, come è purtroppo già accaduto , mettendo in campo contratti in *dumping ad hoc* utilizzati al solo scopo di abbattere il costo del lavoro e massimizzare il profitto.